

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3906

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO

Disposizioni per garantire la dispensazione dei farmaci contraccettivi di emergenza e dei farmaci per la sedazione palliativa o terminale

Presentata il 15 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi più che mai è doveroso ribadire la laicità dello Stato pur rispettando la religiosità dei soggetti che operano nel settore sanitario. Persino la lettera enciclica di Giovanni Paolo II enuncia « Per eutanasia in senso vero e proprio si deve intendere un'azione o un'omissione che di natura sua e nelle intenzioni procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore. L'eutanasia si situa, dunque al livello delle intenzioni e dei metodi usati. Da essa va distinta la decisione di rinunciare al cosiddetto "accanimento terapeutico", ossia certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che potrebbero sperare. Si dà l'obbligo morale di curarsi e di farsi curare, ma tale obbligo deve misurarsi con le situazioni concrete, vedendo se le cure

siano proporzionate al miglioramento. Nella medicina vanno prendendo rilievo le cure palliative finalizzate a rendere più sopportabile la sofferenza nella fase finale della malattia e assicurare allo stesso tempo un accompagnamento umano al malato ».

Vi è poi il regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, tuttora vigente, che sancisce l'obbligo per il farmacista di vendere ogni prodotto richiesto e — in caso di non disponibilità — di reperirlo al più presto presso l'Agenzia italiana del farmaco. Ai sensi del regolamento, « I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia » (articolo 38, primo comma).

È opportuno rammentare che l'obbligo gravante in capo ai farmacisti di « vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti », nessuna esclusa, gode di tutela amministrativa (per le sanzioni previste dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934), ma anche penale, per l'appunto, se il fatto costituisce reato.

Il farmacista è qualificato come « incaricato di pubblico servizio » e ai sensi dell'articolo 328 del codice penale « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di (...) sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ». Pertanto si evince che i farmacisti che rifiutano di cedere un medicinale dietro presentazione medica - ove sia necessaria - o un farmaco per l'aborto, senza obbligo di prescrizione medica, a maggiorrenni, incorrono in un reato penale.

Per quanto invece attiene la sedazione terminale o palliativa (intesa come abolizione della coscienza vigile della persona) è noto che essa sia uno strumento terapeutico essenziale atto a lenire la sofferenza solo nel caso in cui la stessa risulti essere stata inemendabile e refrattaria a tutti gli altri tentativi terapeutici specifici antalgici e in particolare ad anti-dispnoici.

Gli interventi di sedazione palliativa - già messi in atto secondo le possibilità di tempo e di disponibilità del luogo di cura - sono effettuati su pazienti in caso, per esempio, di emorragia massiva irrefrenabile per evitare la sofferenza, senza in alcun modo accelerare il decesso che sopravviene per un'altra causa.

La sedazione è un atto terapeutico essenziale e non può essere soggetto a obiezione di coscienza. La sedazione, peraltro, non accorcia la vita ma spesso la allunga, essendo del tutto simile al « coma farmacologico » usato in rianimazione in caso di gravi traumi o di altre urgenze pericolose per la vita per ridurre le esigenze organiche al minimo indispensabile.

Vale la pena ricordare che tra i farmaci per le cure palliative è inserita la morfina e in tale caso c'è addirittura il rischio che

farmacisti obiettori si rifiutino di consegnarla.

Ribadito il principio che i farmacisti hanno l'obbligo di vendere farmaci e che pertanto non hanno alcun diritto all'obiezione di coscienza nell'ambito dello svolgimento del proprio servizio al pubblico, è da sottolineare un'altra realtà esistente in molte città, se non addirittura in molte regioni, cioè quella della mancata vendita dei contraccettivi d'emergenza.

Da quanto riporta la rivista *Internazionale* « Il numero di medici obiettori di coscienza in Italia è veramente elevato: la regione con più alto numero di obiettori è il Molise con l'85,7 per cento di medici obiettori, seguito dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Sicilia. Addirittura per il numero elevato di medici obiettori l'Italia è stata ripresa dal Consiglio d'Europa l'8 marzo secondo cui a causa dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza, l'Italia viola i diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 194 del 1978, intendono interrompere la gravidanza ».

L'Agenzia italiana del farmaco, recependo un'indicazione della corrispondente autorità europea, ha emesso un provvedimento con il quale ha sancito che « la pillola dei cinque giorni dopo va somministrata con ricetta solo alle minorenni. Per le altre donne, può essere venduta senza ricetta e senza *test* di gravidanza ».

Oltre alla pillola dei cinque giorni, di recente è stata liberalizzata la pillola del giorno dopo. Va sottolineato che la pillola del giorno dopo deve essere assunta il prima possibile poiché agisce inibendo o comunque alterando la qualità dell'ovulazione (come fanno tutti gli altri contraccettivi ormonali) ma non interferisce assolutamente sull'impianto dell'ovulo fecondato sulla mucosa uterina, che avviene una settimana dopo la fecondazione e quindi non è da considerare un farmaco per l'aborto.

Tuttavia, non sono rari i casi in cui giovani donne si vedono negare la prescrizione di questo farmaco in virtù della legge n. 194 del 1978 che permette ai medici di sollevare obiezione di coscienza con riferi-

mento all'interruzione di gravidanza. Di fatto, in caso di diniego del rilascio di un farmaco, i farmacisti obiettori antepongono all'obbligo di applicazione di una norma dello Stato la loro religiosità, commettendo quindi un reato.

Infatti, anche se in base all'articolo 22 del codice deontologico, rubricato « Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica », un medico si può rifiutare di prescrivere un medicinale « Il medico, al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato no-

cumento per la salute della persona assistita (...) », in realtà è chiaro che deve esserci sempre essere un giusto bilanciamento tra le convinzioni morali del medico e il rispetto dei diritti dei cittadini e, in questi casi, della loro salute e della loro libertà di scelta. Ne consegue che un rifiuto è illegittimo e contrario al codice deontologico.

Da quanto esposto nasce quindi la necessità di legiferare per garantire da una parte il diritto inalienabile di rilascio dei medicinali prescritti di libera vendita che rientra nelle scelte individuali delle persone e, dall'altra, la libertà di coscienza e di autodeterminazione dei farmacisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ogni farmacista che eserciti la propria professione in qualità di titolare, direttore o collaboratore di farmacie, pubbliche o private, aperte al pubblico o collocate all'interno di aziende ospedaliere o di strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, ha l'obbligo di assicurare un'adeguata fornitura e di corrispondere, in caso di richiesta, qualsiasi farmaco, sostanza o dispositivo di contraccezione d'emergenza.

2. I farmacisti di cui al comma 1, in caso di richiesta corredata da prescrizione medica, hanno l'obbligo di assicurare un'adeguata fornitura e di corrispondere i dispositivi o i medicinali che risultino prescritti ai fini della sedazione palliativa o terminale.

3. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si applica l'articolo 328, primo comma, del codice penale.

4. Alle sanzioni stabilite ai sensi del comma 3, sono altresì soggetti gli ausiliari dei farmacisti di cui al comma 1 che pongano in essere rifiuti, frazionamenti od ostacoli alla consegna di dispositivi o di medicinali che risultino prescritti ai fini della sedazione palliativa o terminale ovvero farmaci, sostanze e dispositivi di contraccezione di emergenza.

